



**NOI DIFENDIAMO
I VOSTRI DIRITTI**

Piazza A. Diaz, 6
Milano, 20123
Cell 328 8871062
E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com

Studio Legale
Avv. Maria Bruccoleri

Via Gioacchino di Marzo 5
Palermo, 90144
Tel. 091 309131
Tel/Fax 091 308038
PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it

NOVITA' PER LE IMPRESE A SEGUITO DELL'AGGIORNAMENTO E REVISIONE DELLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO

www.avvocatobruccoleri.it

INTRODUZIONE

Sulla [Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017](#) è stato pubblicato il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”.



Il decreto, [approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 24 maggio](#), riscrive integralmente, fra gli altri, il [decreto legislativo n. 231/2007](#) in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio).

PRINCIPALI NOVITA'

DEFINIZIONE DI RICICLAGGIO:

- **Conversione o trasferimento di beni**, effettuati essendo a conoscenza della loro provenienza, da un'attività criminosa, o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni.
- **Occultamento o dissimulazione** della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività.
- **Acquisto, detenzione o utilizzazione di beni**, essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività.
- **Partecipazione ad uno degli atti di cui ai punti precedenti e l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.**

FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO




Qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte suindicate.

SOGGETTI OBBLIGATI

- Il decreto attuativo della IV direttiva UE prevede alcune novità per i soggetti tenuti ad adempiere agli obblighi antiriciclaggio.
- Per quanto concerne gli **intermediari finanziari** e **soggetti assimilati**, sono chiamati ad adempiere, agli obblighi dettati dalla normativa antiriciclaggio, anche, le società di investimento a capitale fisso (SICAF).
- Le nuove regole valgono, anche, per i **revisori legali** e le **società di revisione legale** con/senza incarichi di revisione legale su Enti sottoposti al regime intermedio.

Le novità riguardano tutte le macro categorie di soggetti considerate nella disciplina attualmente in vigore.



www.avvocatobruccoleri.it

INTERMEDIARI FINANZIARI E SOGGETTI ASSIMILATI

COSA CAMBIA

Fino al 3 luglio 2017

Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria (banche, Poste Italiane, etc.), che instauravano un rapporto continuativo, ovvero eseguivano operazioni occasionali, disposte dai propri clienti e che comportavano la movimentazione/trasmissione di mezzi di pagamento per importi almeno pari a 15.000 euro, oppure sospettavano che l'operazione fosse collegata ad attività di riciclaggio/finanziamento del terrorismo (**indipendentemente dall'importo della stessa operazione**).

Dal 4 luglio 2017

Nella categoria interessata rientrano adesso:

- le **SICAF**, società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare, così come definite nel TUF (organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi costituiti sotto forma di società per azioni a capitale fisso, con sede legale e direzione generale in Italia, aventi come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi);
- i **consulenti finanziari** e le **società di consulenza finanziaria** definiti nel TUF.

INTERMEDIARI FINANZIARI E SOGGETTI ASSIMILATI COSA CAMBIA

Fino al 3 luglio 2017

Erano tenuti all'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, anche, le succursali insediate in Italia dei di soggetti aventi sede legale all'estero come: banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, società di investimento a capitale variabile, imprese di assicurazione che operavano, in Italia.

Dal 4 luglio 2017

Le banche, Poste Italiane Spa, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, inclusi quelli che hanno sede centrale in un altro Stato membro, e le succursali di questi ultimi, con riferimento alle prestazioni di servizi di pagamento, nonché, in fase di emissione/distribuzione di moneta elettronica, devono procedere con l'adempimento degli obblighi previsti in materia di antiriciclaggio anche per operazioni di importo inferiore a 15.000 euro.

INTERMEDIARI FINANZIARI E SOGGETTI ASSIMILATI COSA CAMBIA

Fino al 3 luglio 2017

Dal 4 luglio 2017

Banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e Poste Italiane, che sono parte, nel trasferimento di denaro contante, o titoli al portatore, per un importo, almeno, pari a 15.000 euro (non viene considerata tale soglia minima nel caso degli agenti in attività finanziaria iscritti in apposito elenco tenuto dall'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, previsto dal TUB). Gli agenti in attività finanziaria, iscritti in apposito elenco, previsto dal TUB, nonché, gli agenti che prestano servizi di pagamento, devono procedere con l'adempimento degli obblighi anche in relazione ad operazioni di importo inferiore a 15.000 euro (gli intermediari dovevano procedere con la registrazione e con la conservazione, per un periodo di 10 anni, della documentazione relativa a tali operazioni).

PROFESSIONISTI COSA CAMBIA

Fino al 3 luglio 2017

Dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro, iscritti nei relativi albi.

Soggetti che rendono i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche, nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati.

Dal 4 luglio 2017

Con particolare riferimento ai soggetti che svolgono attività di revisione:

- **A tale categoria si aggiungono, anche, i revisori legali e le società di revisione legale con/senza incarichi di revisione legale su enti sottoposti al regime intermedio.**

PROFESSIONISTI COSA CAMBIA

Fino al 3 luglio 2017

Notai e avvocati che:

- compiono operazioni di natura finanziaria o immobiliare in nome o per conto dei propri clienti;
- assistono i propri clienti nella predisposizione ovvero nella realizzazione di operazioni che hanno ad oggetto:
 - a) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
 - b) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
 - c) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
 - d) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
 - e) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.

Dal 4 luglio 2017

I prestatori di servizi relativi a società e trust (esclusi dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro iscritti all'albo, nonché gli altri soggetti che svolgono attività professionale descritti in precedenza) vengono traslati nella sub categoria degli "altri soggetti".

PROFESSIONISTI COSA CAMBIA

Fino al 3 luglio 2017

- I prestatori di servizi relativi, a società e trust (esclusi dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro iscritti all'albo, nonché gli altri soggetti che svolgono attività professionale descritti in precedenza).
- I revisori legali e le società di revisione iscritti nell'albo speciale previsto dal TUF che svolgono incarichi di revisione su enti di interesse pubblico.
- I revisori legali e le società di revisione iscritti nel registro dei revisori che non svolgono incarichi di revisione su enti di interesse pubblico

Dal 4 luglio 2017

ALTRI SOGGETTI COSA CAMBIA

Fino al 3 luglio 2017

Gli operatori che svolgono le seguenti attività e il cui esercizio è subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero, alla preventiva dichiarazione di inizio attività specificamente richieste dalle relative norme:

- recupero di crediti per conto terzi (necessaria la licenza indicata nel TULPS);
- custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate (necessaria la licenza indicata nel TULPS);
- trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Dal 4 luglio 2017

La nuova disciplina prevede che l'adempimento degli obblighi ricada anche sui prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso.

ALTRI SOGGETTI COSA CAMBIA

Fino al 3 luglio 2017

Altri soggetti destinatari degli obblighi sono:

1. Società di gestione accentrata di strumenti finanziari.
2. Società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari.
3. Società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari.
4. Società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari.

www.avvocatobruccoleri.it

ALTRI SOGGETTI COSA CAMBIA

Fino al 3 luglio 2017

La disciplina riguardava, anche, quanti esercitavano le seguenti attività:

- 1) **Commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento.**
- 2) **Fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi.**
- 3) **Fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane.**
- 4) **Commercio di cose antiche.**
- 5) **Esercizio di case d'asta o galleria d'arte.**
- 6) **Mediazione.**
- 7) **Succursali italiane dei soggetti sopra indicati con sede legale in uno stato estero.**
- 8) **Uffici della pubblica amministrazione.**

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI

Il decreto attuativo della IV direttiva antiriciclaggio - in vigore dal 4 luglio 2017 - **non prevede più l'obbligo di tenuta dell'archivio unico antiriciclaggio e modifica i criteri da adottare, per l'individuazione del titolare effettivo della prestazione.**



E' stato eliminato l'obbligo di tenuta dell'archivio unico antiriciclaggio, e sono state apportate alcune integrazioni in relazione alle modalità di individuazione del titolare effettivo (o dei titolari effettivi) della prestazione.



Sono stati forniti, inoltre, indicatori più precisi, relativi alla presenza di un rischio di riciclaggio basso, ovvero elevato.

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI COSA CAMBIA

Fino al 3 luglio 2017

Identificazione e verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo: Le procedure venivano effettuate in presenza del cliente, anche, tramite propri dipendenti o collaboratori, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui veniva conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione, mediante un documento d'identità (in corso di validità).

La procedura di identificazione e verifica dell'identità del titolare effettivo doveva essere effettuata, contestualmente, all'identificazione del cliente e imponeva l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente.

Dal 4 luglio 2017

Viene mantenuta l'impostazione della disciplina in vigore fino al 3 luglio 2017.

Tuttavia:

- A. Non è più necessaria la presenza diretta del cliente per effettuare le procedure di identificazione e verifica.**

- B. Nei soli casi in cui procedono con l'analisi della posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente, in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, fino al momento del conferimento dell'incarico i professionisti non sono obbligati a verificare l'identità del cliente e del titolare effettivo.**

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI

COSA CAMBIA

- Nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale è necessario procedere, anche, con un controllo costante, da attuarsi tramite l'analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto, così da verificare che le transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio. È necessario prestare attenzione all'origine dei fondi e mantenere aggiornate le informazioni detenute sul cliente.
- **Il soggetto chiamato ad adempiere a quanto previsto, in materia di antiriciclaggio, deve adempiere ai propri obblighi considerando il rischio (di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo) associato al proprio cliente.**
- **In base alla specifica situazione del cliente, il rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo può essere basso, medio, elevato.**

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI COSA CAMBIA

Fino al 3 luglio 2017

- Il soggetto destinatario degli obblighi doveva tenere un archivio unico antiriciclaggio (cartaceo/informatico), nel quale registrare e conservare le informazioni raccolte.
- La gestione dell'archivio doveva essere tale da assicurare la chiarezza, completezza e immediatezza delle informazioni, la conservazione delle stesse, in base a criteri uniformi

Dal 4 luglio 2017

Non è più previsto l'obbligo di tenuta dell'archivio unico.

TITOLARE EFFETTIVO

Fino al 3 luglio 2017

Il titolare effettivo veniva individuato nella persona fisica per conto della quale un'operazione ovvero un'attività veniva realizzata.

Nel caso di entità giuridica il titolare effettivo coincideva con la persona, ovvero, le persone fisiche che possedevano/controllavano in ultima istanza a suddetta entità, ovvero ne risultano beneficiari.

Dal 4 luglio 2017

Il decreto modifica in parte quanto già previsto sui criteri di individuazione del titolare effettivo, e definisce nuovi obblighi a carico dei vari soggetti a favore dei quali viene eseguita l'operazione.

TITOLARE EFFETTIVO

Fino al 3 luglio 2017

Il titolare effettivo veniva individuato nella persona fisica per conto della quale un'operazione ovvero un'attività era realizzata. Nel caso di **entità giuridica** il titolare effettivo coincideva con la persona, ovvero, le persone fisiche che possedevano/controllavano, in ultima istanza, a suddetta entità, ovvero ne risultavano beneficiari.

Dal 4 luglio 2017

Il decreto definisce nuovi obblighi a carico dei vari soggetti a favore dei quali viene eseguita l'operazione.



1. Per quanto concerne le società di capitali:

- la **proprietà diretta** viene indicata dalla titolarità di una partecipazione, superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- la **proprietà indiretta** è indicata dalla titolarità di partecipazioni, superiore al 25% del capitale del cliente (posseduto per mezzo di società controllate ovvero società fiduciarie oppure tramite interposta persona).

TITOLARE EFFETTIVO

Dal 4 luglio 2017

Se dall'analisi dell'assetto proprietario non sia possibile individuare univocamente la persona fisica, ovvero, le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta/indiretta, allora bisogna far riferimento alla persona (ovvero persone) che ne ha il controllo.

CRITERI:

1. Possiede la maggioranza dei voti che possono essere esercitati in assemblea ordinaria.
2. E' in possesso di un numero di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante all'interno dell'assemblea ordinaria.
3. Presenza di determinati vincoli contrattuali che le permettono di esercitare un'influenza dominante in assemblea.
4. Se nemmeno i predetti criteri consentono di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, allora il titolare effettivo va individuato nella persona e nelle persone che sono titolate dei poteri di amministrazione/direzione della società.

TITOLARE EFFETTIVO

Dal 4 luglio 2017

Se i predetti criteri **NON** consentono di individuare, univocamente, uno o più titolari effettivi, allora il titolare effettivo va individuato nella persona e nelle persone che sono titolate dei poteri di amministrazione/direzione della società.

1. Associazioni, fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato. I titolari effettivi sono:

- **fondatori** (se sono in vita).
- **beneficiari** (se facilmente individuabili).
- **soggetti titolari di funzioni di direzione/amministrazione.**

Le imprese dotate di personalità giuridica e tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese, e le persone giuridiche private, obbligate all'iscrizione del registro delle persone giuridiche private, devono comunicare al Registro delle Imprese, esclusivamente in via telematica, e in esenzione da bollo, le informazioni relative ai propri titolari effettivi.

www.avvocatobruccoleri.it

TITOLARE EFFETTIVO

Dal 4 luglio 2017



I soggetti dotati di personalità giuridica devono acquisire le informazioni sulla titolarità effettiva tramite i propri amministratori, sulla base di quanto risulta da scritture contabili, bilanci, libro soci, da comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta ovvero da comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione.

• Nel caso in cui continuino a permanere dubbi: gli amministratori dovranno presentare richiesta espressa ai soci di ulteriori informazioni.

In caso di inerzia, ovvero, rifiuto non giustificati del socio a fornire le informazioni ritenute necessarie da parte degli amministratori, oppure nell'ipotesi di indicazione di informazioni palesemente fraudolente, il socio non può esercitare il proprio diritto di voto e possono essere impugnate le deliberazioni, eventualmente, assunte con il suo voto determinante.

INDICI DI RISCHIO

Fino al 3 luglio 2017

Erano previsti criteri generali per valutare il rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo:

1. In relazione al cliente:

- *natura giuridica*
- *prevalente attività svolta*
- *comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione professionale*
- *area geografica di residenza*
- *sede del cliente o della controparte*

2. In relazione all'operazione:

- *rapporto continuativo*
- *prestazione professionale*
- *tipologia e modalità di svolgimento dell'operazione*
- *frequenza delle operazioni e durata della prestazione professionale*
- *ragionevolezza del rapporto continuativo*
- *area geografica di destinazione alla quale era destinato il prodotto oggetto del rapporto continuativo ovvero dell'operazione.*

Dal 4 luglio 2017

Il decreto definisce specifici indici per comprendere se il rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo è basso ovvero elevato.

INDICI DI RISCHIO BASSO

Fino al 3 luglio 2017

Venivano individuati casi specifici dai quali era possibile desumere l'esistenza di un rischio basso di riciclaggio/finanziamento del terrorismo. Era prevista l'adozione della procedura semplificata di verifica nel caso in cui si trattava di:

1. **Banca, Poste italiane S.p.A., IMEL, imprese di assicurazione che operavano in Italia in specifici rami, agente di cambio, società che svolgevano servizio di riscossione dei tributi, intermediario finanziario iscritto nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia.**
2. **Ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva.**
3. **Ente creditizio o finanziario, situato in uno Stato extra UE.**

Dal 4 luglio 2017

Gli indici di basso rischio sono suddivisi per:

1. **Tipologia di clienti:** società ammesse alla quotazione all'interno di un mercato regolamentato e sottoposte a obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare adeguata trasparenza della titolarità effettiva.
2. **Tipologia di prodotti:** servizi, operazioni ovvero canali di distribuzione (prodotti in cui i rischi di riciclaggio sono moderati da alcuni fattori quali ad esempio i limiti di spesa ovvero la trasparenza nella titolarità).
3. **Area geografica:** Stati membri, paesi terzi dotati di sistemi efficaci di prevenzione del riciclaggio/finanziamento del terrorismo.

INDICI DI RISCHIO BASSO

Fino al 3 luglio 2017

Se il cliente era un ufficio della P.A. oppure un'istituzione o un organismo che svolgeva pubbliche funzioni non era necessario procedere con l'identificazione e con la verifica.



Non era necessario procedere con l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica nel caso in cui l'operazione aveva ad oggetto:



1. Contratti di assicurazione-vita, il cui premio annuale non superava 1.000 euro o il cui premio unico non superava 2.500 euro.
2. Forme pensionistiche complementari disciplinate a condizione che non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle specificamente previste dalla disciplina sulle forme pensionistiche complementari e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla predetta disciplina.
3. Regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili, per i quali i contributi venivano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non permettevano, ai beneficiari, di trasferire i propri diritti.

INDICI DI RISCHIO BASSO

Fino al 3 luglio 2017

ED ANCORA

Non era necessario procedere con l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, nel caso in cui l'operazione aveva ad oggetto:

1. Moneta elettronica
2. Qualunque altro prodotto o transazione caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea.

INDICI DI RISCHIO ELEVATO

Fino al 3 luglio 2017

Si doveva procedere con misure rafforzate di adeguata verifica della clientela nel caso in cui il cliente non era fisicamente presente, salvo che:

- 1. Il cliente era già stato identificato in relazione a un rapporto in essere, a patto che le informazioni esistenti fossero aggiornate.**
- 2. Le effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgevano attività di trasporto di valori o mediante carte di pagamento.**



Tali operazioni erano imputate al soggetto titolare del rapporto al quale si riferivano.

Dal 4 luglio 2017

Per l'applicazione delle misure rafforzate devono essere considerati almeno i fattori relativi a:

A. Cliente:

1. Rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale.
2. Clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio.
3. Strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale.

INDICI DI RISCHIO ELEVATO

Fino al 3 luglio 2017

1. I dati identificativi e le altre informazioni da acquisire sui clienti dovevano risultare da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ovvero siano dotati di identità digitale di livello massimo di sicurezza.
2. I dati identificativi e le altre informazioni da acquisire dei clienti dovevano risultare da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana.

Dal 4 luglio 2017

4. Società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari.
 5. Attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante.
 6. Assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta.
- B. Prodotti, servizi, operazioni, canali di distribuzione:**
1. Servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare.
 2. Prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato.

INDICI DI RISCHIO ELEVATO

Fino al 3 luglio 2017

Erano previste misure rafforzate in caso di:

1. Conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari.
2. Operazioni, rapporti continuativi ovvero prestazioni professionali con persone politicamente esposte che residenti in altro Stato comunitario, ovvero, in uno Stato extracomunitario.

Dal 4 luglio 2017

3. Rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento.
4. Pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività.
5. Prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti.

INDICI DI RISCHIO ELEVATO

Dal 4 luglio 2017

Area geografica:

- 1. Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI.**
- 2. Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose.**
- 3. Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali.**
- 4. Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.**

INDICI DI RISCHIO ELEVATO

Dal 4 luglio 2017

- Le autorità di vigilanza dei singoli settori possono individuare ulteriori fattori di rischio.
- A prescindere dalle casistiche sopra elencate bisogna, comunque, procedere con l'adeguata verifica rafforzata in caso di:
 - a) **Clienti residenti in paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea.**
 - b) **Rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un paese terzo.**
 - c) **Rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte.**

ADEGUATA VERIFICA TRAMITE SOGGETTI TERZI

Fino al 3 luglio 2017

Il decreto prevedeva la possibilità di assolvere agli obblighi di adeguata verifica, pur in assenza del cliente, a patto che veniva fornita attestazione da parte di uno dei seguenti soggetti “terzi” (con i quali i clienti avevano rapporti continuativi, ovvero, ai quali avevano conferito incarico di svolgere una prestazione professionale):

1. Intermediari, e loro succursali insediate in Stati extra UE.
2. Enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri UE.
3. Banche aventi sede legale e amministrativa in Stati extra UE.
4. Professionisti nei confronti di altri professionisti.

Dal 4 luglio 2017

Si amplia la categoria dei soggetti “terzi”, che include anche:

1. **Agenti in attività finanziaria** iscritti in apposito elenco previsto dal TUB, ma solo per operazioni di importo inferiore a 15.000 euro aventi ad oggetto prestazioni di servizi di pagamento, emissione e distribuzione di moneta elettronica.
2. Talune tipologie di **intermediari assicurativi**:
 - Agenti di assicurazione
 - Mediatori di assicurazione o di riassicurazione,
 - Intermediari finanziari inseriti nell’elenco speciale TUB; - Poste Italiane - divisione servizi di banco posta che operano nei c.d. “rami vita”;

DEGUATA VERIFICA TRAMITE SOGGETTI TERZI

Dal 4 luglio 2017

- A. Soggetti eroganti microcredito per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa.
- B. Confidi e altri soggetti diversi dalle banche che si occupano di attività di concessione di finanziamenti elencati all'art. 112 TUB.
- C. Intermediari bancari e finanziari, nonché imprese assicurative che hanno sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale all'interno del territorio della Repubblica italiana.

OBBLIGHI SEMPLIFICATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Fino al 3 luglio 2017



Il decreto si limitava a stabilire che, in caso di obblighi semplificati, i destinatari del decreto non erano soggetti agli obblighi indicati nella Sezione I.

www.avvocatobruccoleri.it

OBBLIGHI SEMPLIFICATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Dal 4 luglio 2017

- Se il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è basso, la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo può essere posticipata ad un momento successivo all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale.
- **Bisogna, in ogni caso, provvedere all'acquisizione dei dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e dei dati relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione, nonché completare le procedure di verifica dell'identità dei medesimi entro 30 giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico.**

OBBLIGHI SEMPLIFICATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Dal 4 luglio 2017



Se, trascorsi 30 giorni, viene riscontrata l'impossibilità oggettiva della verifica dell'identità del cliente, i soggetti obbligati devono astenersi dal compiere l'operazione richiesta e devono valutare se effettuare o meno una segnalazione di operazione sospetta.

www.avvocatobruccoleri.it

OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Fino al 3 luglio 2017

- Se il cliente non era fisicamente presente (e non si verificavano le eccezioni riportate alla voce “Indici di rischio”), era necessario:

- 1) Accertare l'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari.
- 2) Adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva.
- 3) Assicurarci che il primo pagamento relativo all'operazione era effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.

Dal 4 luglio 2017

I soggetti obbligati devono:

1. Acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo.
2. Approfondire gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto.
3. Applicare con maggior frequenza le procedure atte a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Fino al 3 luglio 2017

Se gli enti creditizi avevano a che fare con conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extra UE gli enti creditizi dovevano:

- 1. Raccogliere sull'ente creditizio informazioni sufficienti per comprendere la natura delle sue attività e per determinare, sulla base di pubblici registri, la sua reputazione e qualità della vigilanza cui è soggetto.**
- 2. Valutare la qualità dei controlli in materia di contrasto al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo cui l'ente corrispondente è soggetto.**

Dal 4 luglio 2017

Nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un paese terzo, gli intermediari bancari e finanziari, in aggiunta alle misure ordinarie di adeguata verifica della clientela, dovranno:

1. Raccogliere, sull'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente, le informazioni per comprendere appieno la struttura proprietaria e la natura delle attività svolte, oltre che per determinare, basandosi sul contenuto di pubblici registri, elenchi, atti o documenti, la correttezza e la qualità della vigilanza alla quale è soggetto l'ente o corrispondente.

OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Fino al 3 luglio 2017

3. Ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente prima di aprire nuovi conti di corrispondenza.
3. Definire in forma scritta i termini dell'accordo con l'ente corrispondente e i rispettivi obblighi.
4. Assicurarsi che l'ente di credito corrispondente abbia verificato l'identità dei clienti che hanno un accesso diretto ai conti di passaggio, che abbia costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica della clientela e che, su richiesta, possa fornire all'intermediario finanziario controparte i dati del cliente e del titolare effettivo ottenuti a seguito dell'assolvimento di tali obblighi.

Dal 4 luglio 2017

2. Valutare la qualità dei controlli in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ai quali è soggetto l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente estero.
3. Ottenere l'autorizzazione dei titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati (ovvero dei soggetti che svolgono una funzione equivalente).
4. Definire in forma scritta i termini dell'accordo con l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente, oltre ai rispettivi obblighi.

OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Fino al 3 luglio 2017

In relazione alle prestazioni professionali/rapporti continuativi con **persone politicamente** esposte, era necessario che il soggetto obbligato ad adempiere con le modalità rafforzate:

1. Procedeva a stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente era o meno una persona politicamente esposta.
2. Doveva ottenere l'autorizzazione del Direttore generale prima di dare avvio un rapporto continuativo con tali clienti.
3. Adottava ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione.
4. Assicurava un controllo continuo e rafforzato della prestazione professionale ovvero del rapporto continuativo.

Dal 4 luglio 2017

È necessario che l'ente creditizio, oppure, l'istituto finanziario corrispondente estero abbia sottoposto ad adeguata verifica i clienti che hanno un accesso diretto ai conti di passaggio, che l'ente o l'istituto effettui il controllo costante dei rapporti con tali clienti e che, su richiesta, possa fornire all'intermediario finanziario controparte obbligato i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela.

OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Dal 4 luglio 2017

1. Assicurare un monitoraggio costante del rapporto con l'ente creditizio o l'istituto finanziario corrispondente.
2. Gli intermediari bancari e finanziari non possono aprire o mantenere, con banche di comodo, conti di corrispondenza, nemmeno in modo indiretto.
3. I soggetti chiamati all'adempimento degli obblighi antiriciclaggio devono definire procedure adatte (che devono essere basate sul rischio) per determinare se il cliente sia o meno una persona politicamente esposta.
4. Se costituiscono persone politicamente esposte, il beneficiario della prestazione assicurativa, ovvero, il titolare effettivo, i soggetti chiamati all'adempimento degli obblighi previsti in materia di antiriciclaggio **dovranno**, al momento del pagamento della prestazione oppure della cessione del contratto:
 - A. Informare l'alta dirigenza, prima del pagamento dei proventi della polizza.**
 - B. Eseguire controlli più approfonditi sull'intero rapporto con il contraente.**

www.avvocatobruccoleri.it

SOGGETTI CONVENZIONATI E AGENTI

Dal 4 luglio 2017



Specifiche disposizioni hanno come destinatari soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e di istituti di moneta elettronica, e che concernono:

- 1. Misure di controllo da adottare**
- 2. Adempimenti posti a loro carico (tra i quali anche la comunicazione all'OAM dei dati che devono essere annotati in un apposito registro pubblico informatizzato).**

www.avvocatobruccoleri.it

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

Dal 4 luglio 2017



Sono diverse le modalità previste per effettuare la segnalazione di operazioni sospette, a seconda che il soggetto obbligato sia:

- 1. Professionista**
- 2. Intermediario bancario o finanziario**
- 3. Operatore finanziario**
- 4. Società di gestione degli strumenti finanziari**
- 5. Soggetti convenzionati e agenti**

www.avvocatobruccoleri.it

SANZIONI

Con il [decreto legislativo attuativo della IV direttiva antiriciclaggio](#) cambia l'impianto delle sanzioni che possono essere irrogate per la violazione degli obblighi previsti dalla normativa in capo ai vari attori.



1. Un fatto non è più sanzionabile, se non costituisce più un illecito in base alle disposizioni del [D.Lgs. n. 90/2017](#).
2. Per quanto concerne le sanzioni di carattere amministrativo, il decreto prevede l'applicazione del principio del *favor rei*.
3. La riforma della disciplina contiene, inoltre, una suddivisione più chiara e dettagliata della tipologia di violazioni da cui scaturisce l'irrogazione delle sanzioni, sia di carattere penale sia di carattere amministrativo. Si prevede, inoltre, l'applicazione di specifiche sanzioni (nei confronti dell'ente) per il reato di autoriciclaggio.

SANZIONI

DAL 4 LUGLIO 2017

1. Non possono essere irrogate sanzioni per un fatto che non costituisce più illecito in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 90/2017.
2. Il termine per concludere il procedimento sanzionatorio è pari a 2 anni, che decorrono dalla data di ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente. Dalla stessa data le notifiche all'amministrazione vanno effettuate solo tramite PEC.
3. Qualora il soggetto interessato richieda di essere udito nel corso del procedimento (necessaria la presentazione di una richiesta formale), il termine sopra indicato è prorogato di ulteriori 6 mesi.
4. Il procedimento si conclude con l'adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione.
5. **Per i procedimenti di carattere sanzionatorio che risultano pendenti al 4 luglio 2017, qualora il termine di conclusione degli stessi non sia ancora maturato, il medesimo è prorogato di ulteriori 12 mesi.**

SANZIONI PENALI DAL 4 LUGLIO 2017

Maggiore attenzione alle condotte che riguardano la falsificazione, ovvero, l'utilizzo di dati falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.



Ad esempio:

1. Il soggetto che deve adempiere agli obblighi di adeguata verifica e che falsifica dati/informazioni, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, nonché una multa da 10.000 a 30.000 euro.
2. Il soggetto obbligato a fornire informazioni, che fornisce informazioni false, è punito con la reclusione da 6 mesi fino a 3 anni e una multa da 10.000 a 30.000 euro


SANZIONI PENALI DAL 4 LUGLIO 2017

IMP: Non comportano applicazione di sanzioni penali:



1. Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di identificazione.
2. Omessa, incompleta, tardiva registrazione delle informazioni necessarie per adempiere all'obbligo di adeguata verifica della clientela.
3. Omessa comunicazione alle autorità competenti, da parte dei soggetti incaricati del controllo di gestione, delle eventuali infrazioni di cui abbiano avuto notizia (ad esempio con riferimento all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette).

SANZIONI PENALI DAL 4 LUGLIO 2017



Viene ridotto l'ammontare massimo dell'ammenda (fino a 30.000 euro anziché fino a 50.000 euro) nei confronti del soggetto che viola il divieto di comunicazione (al cliente o a soggetti terzi) della segnalazione di operazioni sospette, ovvero dell'esistenza/probabilità di indagini o approfondimenti in ordine al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

SANZIONI AMMINISTRATIVE DAL 4 LUGLIO 2017

Le tipologie di violazioni che possono essere commesse dai vari attori sono suddivise in maniera diversa e più chiara:

- 1. Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione.**
- 2. Inosservanza degli obblighi di conservazione.**
- 3. Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.**

SANZIONI AMMINISTRATIVE

DAL 4 LUGLIO 2017

1. Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati.
2. Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'UIF e degli ispettori del MEF.
3. Inosservanza delle disposizioni specifiche in materia di soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica.
4. Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati (si fa riferimento a intermediari bancari e finanziari che hanno ad esempio commesso violazioni gravi e ripetute relative a procedure e controlli interni, nonché a soggetti titolari di funzione di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario che non hanno assolto ai loro compiti).
5. Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III (limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, etc.).

Piazza A. Diaz, 6
Milano, 20123
Cell 328 8871062
E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com

Studio Legale
Avv. Maria Bruccoleri

Via Gioacchino di Marzo 5
Palermo, 90144
Tel. 091 309131
Tel/Fax 091 308038
PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it

SANZIONI AMMINISTRATIVE DAL 4 LUGLIO 2017

IMP: Le sanzioni applicabili in relazione alle singole tipologie di violazioni sono state oggetto di modifica, anche, sotto il profilo quantitativo.

www.avvocatobruccoleri.it

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA E OBBLIGO DI ASTENSIONE DAL 4 LUGLIO 2017

- Le violazioni relative agli obblighi di identificazione e di acquisizione delle informazioni sul cliente, sono punite con sanzioni di carattere amministrativo (non penale) e variano a seconda che si verta o meno nell'ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime e non commesse da soggetti obbligati vigilati (bisogna far riferimento alle disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati).
- **Se la violazione commessa non rientra nell'ipotesi sopra descritta, va applicata una sanzione pecuniaria di 2.000 euro.**
- **Le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime (non commesse da soggetti obbligati vigilati), sono punite con una sanzione da 2.500 a 50.000 euro.**

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA E OBBLIGO DI ASTENSIONE

DAL 4 LUGLIO 2017



- Le sanzioni trovano applicazione, unicamente, nei confronti dei soggetti che, dovendo astenersi dal compiere l'operazione/la prestazione (per impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela) compiono in ogni caso le operazioni ovvero eseguono la prestazione professionale.
- L'omessa istituzione dell'archivio unico informatico (ovvero del registro della clientela) non è più sanzionabile, essendo stato abolito l'obbligo di tenuta dell'archivio unico informatico (ovvero del registro della clientela).

OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

DAL 4 LUGLIO 2017



Il meccanismo di applicazione della sanzione è strutturato in maniera analoga a quello relativo alla violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela e degli obblighi di astensione. **PERTANTO:**

1. In situazioni “**normali**” la sanzione da applicare, di tipo pecuniario, ammonta a **2.000 euro**;
2. In caso di **violazioni gravi, ripetute o sistematiche** ovvero **plurime** (non commesse da soggetti obbligati vigilati, per le quali bisogna far riferimento alle disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati), la sanzione va da **2.500 a 50.000 euro**.

www.avvocatobruccoleri.it

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

DAL 4 LUGLIO 2017

- La sanzione “**ordinaria**” ammonta a 3.000 euro, salvo che il fatto che non costituisca reato.
- In presenza di **violazioni gravi, ripetute o sistematiche** ovvero plurime (non commesse da soggetti obbligati vigilati, per le quali bisogna far riferimento alle disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati), la sanzione va da 30.000 a 300.000 euro.
- Nel caso in cui tali violazioni gravi e ripetute abbiano apportato anche un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione viene elevato:
 - A. Fino al doppio dell'ammontare del vantaggio economico (a condizione che il vantaggio sia determinato o determinabile e comunque almeno pari a 450.000 euro);**
 - B. Fino a un milione di euro nell'ipotesi in cui il vantaggio non sia determinato o determinabile.**

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

DAL 4 LUGLIO 2017

Le sanzioni si applicano, anche, nei confronti del personale degli intermediari bancari e finanziari, nonché, delle società fiduciarie, diverse da quelle iscritte all'albo, che è tenuto all'effettuazione della comunicazione/segnalazione ed è responsabile (anche solamente in via concorrenziale) dell'omessa segnalazione.



Qualora non venga data esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro.

SANZIONI RIDOTTE

DAL 4 LUGLIO 2017

- Le sanzioni possono essere pagate in misura ridotta (1/3 delle sanzioni irrogate).
- Il destinatario del decreto sanzionatorio deve presentare apposita richiesta al MEF, entro il termine di impugnazione del decreto.
- Non è possibile beneficiare della riduzione delle sanzioni se il soggetto si è già avvalso di tale possibilità nel corso dei 5 anni precedenti.
- In caso di accoglimento, ovvero, di rigetto della richiesta di pagamento in misura ridotta delle sanzioni, il Ministero notifica apposito provvedimento al richiedente (il provvedimento di accoglimento contiene anche l'indicazione delle somme da versare e delle modalità con cui eseguire il pagamento).

SANZIONI RIDOTTE

DAL 4 LUGLIO 2017

- ✓ Il pagamento deve essere effettuato entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento (fino ad allora i termini di impugnazione del decreto sanzionatorio rimangono sospesi).
- ✓ Il soggetto che non versa nei termini ovvero con modalità difformi, non può più beneficiare della riduzione dell'importo delle sanzioni
(che vanno pertanto pagate in misura piena).




Tali regole trovano applicazione nei confronti di tutti i decreti sanzionatori non ancora divenuti definitivi alla data del 4 luglio 2017.

www.avvocatobruccoleri.it

SANZIONI RIDOTTE

PRINCIPIO DEL FAVOR REI



In presenza di violazioni commesse prima del 4 luglio 2017, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta.

www.avvocatobruccoleri.it

Piazza A. Diaz, 6
Milano, 20123
Cell 328 8871062
E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com

Studio Legale
Avv. Maria Bruccoleri

Via Gioacchino di Marzo 5
Palermo, 90144
Tel. 091 309131
Tel/Fax 091 308038
PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it

AUTORICICLAGGIO

DAL 4 LUGLIO 2017



Nei confronti dell'ente deve essere applicata una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote.

L'ammontare minimo e massimo della sanzione aumenta (da 400 a 1000 quote) qualora il denaro, i beni ovvero le altre utilità provengano da un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni.

www.avvocatobruccoleri.it

AUTORICICLAGGIO

DAL 4 LUGLIO 2017

In caso di condanna per il delitto sopra descritto, vanno applicate nei confronti dell'ente anche le sanzioni interdittive previste dalla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, ossia:

- 1. Interdizione dall'esercizio dell'attività.**
- 2. Sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.**
- 3. Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.**
- 4. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.**
- 5. Divieto di pubblicizzare beni o servizi.**

AUTORICICLAGGIO


DAL 4 LUGLIO 2017



- In caso di condanna, ovvero, di applicazione della pena su richiesta delle parti, i beni che costituiscono il profitto del reato vanno confiscati (a meno che gli stessi appartengano a persone estranee al reato).
- Se ciò non è possibile, il giudice deve ordinare la confisca delle somme di denaro (ovvero dei beni o delle altre utilità) di cui il reo disponga (anche tramite interposta persona), per un valore corrispondente al prodotto, profitto o prezzo del reato medesimo.

DALL'ARCHIVIO UNICO INFORMATICO AGLI OBBLIGHI DI CONVERSAZIONE

Tra le novità del decreto antiriciclaggio, una di particolare rilievo riguarda la cancellazione dell'obbligo di registrazione dei dati successiva all'adeguata verifica della clientela, obbligo che rendeva particolarmente gravoso il compito dei professionisti, oberati di un carico di lavoro maggiore rispetto ai colleghi europei.



Dal 4 luglio 2017, sarà sufficiente la semplice conservazione dei dati e dei documenti.

Tale obbligo di conservazione potrà essere distinto in:


1. **Obbligo di conservazione dei dati e delle informazioni, anche, in copia semplice.**
2. **Obbligo di conservazione delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni, che devono essere conservate in originale o copia autentica.**

IMP: Dati e informazioni conservate ai sensi dell'antiriciclaggio sono utilizzabili a fini fiscali.

www.avvocatobruccoleri.it

DALL'ARCHIVIO UNICO INFORMATICO AGLI OBBLIGHI DI CONVERSAZIONE

Con il [D.Lgs. n. 90 del 2017](#) è stato recepito il testo del decreto attuativo della direttiva comunitaria n. 2015/849, la IV direttiva antiriciclaggio e sono state introdotte modifiche alla normativa nazionale (D.Lgs. n. 231/2007).



Nell'ottica della logica del sistema, la normativa ha come scopo la lotta al riciclaggio e prevede il coinvolgimento dei commercialisti insieme ad altri professionisti, al fianco dei soggetti di area bancaria e finanziaria, a supporto dei soggetti istituzionalmente destinati all'attività di contrasto del fenomeno.

NOMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Decreto Legislativo del 25 maggio 2017, n. 90**
- **Direttiva UE 2015/849 del 20 maggio 2015**

GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO

- Corte di Cassazione, sez. II civile, sentenza 20 aprile 2018, n. 9881
- Corte di Cassazione, sentenza 9 agosto 2018, n. 20697
- Corte di Cassazione, Sez. II penale, 14 gennaio 2016, n. 9472
- Corte di Cassazione sentenza, n. 19219 del 27.5.2016
- Corte di Cassazione, Sez. II civile , 6.10.2016, n. 23406
- Corte di Cassazione, Sez. V civile, n. 4782 del 11.3.2016
- Corte di Cassazione, Sez. II penale, n. 9472 del 8.3.2016
- Sentenza Corte di appello di Roma, n. 5643 del 2.10.2015
- Sentenza Tribunale di Roma, n. 14085 del 1.10.2014
- Sentenza Corte di appello di Roma, n. 4035 del 16.6.2014
- Ragioneria Generale dello Stato, sentenza n. 40 del 29.11.2013
- Sentenza Corte di appello di Roma, n. 5070 del 2.10.2013

Piazza A. Diaz, 6
Milano, 20123
Cell 328 8871062
E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com

Studio Legale
Avv. Maria Bruccoleri

Via Gioacchino di Marzo 5
Palermo, 90144
Tel. 091 309131
Tel/Fax 091 308038
PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

www.avvocatobruccoleri.it